



# Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnologici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti

## A.C. 2543

Dossier n° 542 - Schede di lettura  
12 gennaio 2026

### Informazioni sugli atti di riferimento

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A.C.                     | 2543                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Titolo:                  | Concessione di crediti d'imposta in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli istituti tecnici superiori nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti |
| Iniziativa:              | Parlamentare                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Primo firmatario:        | Giorgianni                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Date:                    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| presentazione:           | 29 luglio 2025                                                                                                                                                                                                                                                              |
| assegnazione:            | 20 ottobre 2025                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Commissione competente : | VI Finanze                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sede:                    | referente                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pareri previsti:         | Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, VII Cultura, X Attività produttive, XI Lavoro e XIV Politiche UE                                                                                                                                    |

### Contenuto

La proposta di legge [A.C. 2543](#) avente ad oggetto la concessione di **crediti d'imposta** in favore delle imprese per erogazioni a sostegno di iniziative formative promosse dagli **istituti tecnologici superiori** nonché per l'assunzione di giovani che abbiano conseguito **diplomi di specializzazione rilasciati dai medesimi istituti** è composta di **7 articoli**.

L'**articolo 1** della proposta di legge definisce **l'oggetto e le finalità** della stessa ossia:

- incentivare **l'occupazione stabile dei giovani di età inferiore a trent'anni**, favorendo il loro inserimento nel mercato del lavoro e riducendo il divario tra le competenze acquisite in ambito formativo e le richieste del mondo produttivo;
- promuovere **investimenti nella formazione terziaria professionalmente** realizzata dagli **istituti tecnici superiori** da parte di imprese afferenti all'**ITS Academy in rete**, così come individuate dall'articolo 5, comma 2, lettera c) del decreto del Ministro dell'istruzione n. 256 del 2024.

A tal proposito si segnala che l'articolo 1 della [legge n. 99 del 2022](#) ha previsto che gli "istituti tecnici superiori" assumano la denominazione di **Istituti tecnologici superiori** (ITS Academy).

La dicitura istituti tecnici superiori è quindi quella precedente alle previsioni della citata **legge n. 99 del 2022**, che ha riordinato la materia.

*Si valuti l'opportunità di sostituire nell'ambito della proposta di legge, ovunque ricorra, la dicitura "istituti tecnici superiori" con la dicitura "istituti tecnologici superiori".*

Gli **ITS Academy** (Istituti Tecnologici Superiori) sono percorsi di istruzione terziaria non universitaria, pensati per formare tecnici altamente specializzati nei settori strategici dell'economia e dell'innovazione tecnologica. Si collocano dopo il diploma di scuola secondaria di secondo grado e rappresentano il canale italiano di alta formazione tecnica professionalizzante.

Con la legge n. 99 del 2022, recante l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, è stata introdotta nell'ordinamento una normativa organica per gli Istituti tecnici superiori, adesso rinominati appunto "istituti

tecnologici superiori (ITS Academy)". La riforma degli ITS figura fra gli impegni contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza nella Missione 4, Componente 1, di cui costituisce la Riforma 1.2.

Gli ITS si inseriscono nel sistema del cosiddetto "**Higher VET**" (*Vocational Education and Training*), come formazione tecnico-professionale a carattere terziario, già presente in altri contesti europei. Il Sistema di istruzione tecnologica superiore istituito dalla nuova legge pone le basi per ampliare la formazione professionalizzante di tecnici con elevate competenze tecnologiche e tecniche professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro.

La relazione illustrativa evidenzia che con il menzionato intervento "si punta a incentivare gli investimenti delle imprese nella formazione terziaria professionalizzante offerta dagli istituti tecnici superiori (*rectius* dagli Istituti Tecnologici Superiori), con specifico riferimento alle realtà imprenditoriali coinvolte nei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo attivati per l'anno scolastico e formativo 2025/ 2026, come previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 256 del 16 dicembre 2024, che dispone l'attivazione di un partenariato con almeno un'impresa appartenente all'ITS Academy in rete. Questo vincolo normativo rafforza il legame strutturale tra il sistema educativo e il tessuto produttivo, rendendo l'impresa soggetto co-protagonista dei percorsi formativi sperimentali.

Per comprendere il significato della previsione, si rammenta che la filiera formativa tecnologico-professionale è stata istituita dalla legge n. 121 del 2024 ed è costituita da specifici percorsi sperimentali (quadriennali) del secondo ciclo di istruzione, appositamente attivati dalle scuole, oltreché dai percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), dai percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

Con appositi accordi può essere prevista inoltre l'istituzione di reti, denominate "campus", eventualmente afferenti ai poli tecnico-professionali, di cui possono far parte gli istituti che erogano i percorsi sperimentali di cui sopra, i soggetti che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché gli altri soggetti, anche privati, aderenti. La disciplina di dettaglio sulla filiera tecnologico-professionale è posta dal decreto ministeriale n. 256 del 16 dicembre 2024, concernente l'attivazione dei percorsi sperimentali di istruzione di secondo ciclo nell'ambito della filiera formativa tecnologico-professionale per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 (si tratta di percorsi quadriennali che corrono in parallelo rispetto agli ordinari percorsi quinquennali erogati dagli Istituti tecnici). Per quanto qui di interesse, l'articolo 5, comma 2, lettera c), del citato decreto ministeriale, menzionato dalla disposizione in esame, attiene all'attivazione del partenariato con almeno una impresa afferente all'ITS Academy in rete.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposita sezione del tema *web* "[L'istruzione tecnica e professionale](#)" presente sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, riconosce un contributo sotto forma di **credito d'imposta** per la formazione **alle imprese che, nell'anno 2025 o 2026 effettuano donazioni**, nella forma di borse di studio, per sostenere iniziative formative integrate finalizzate allo sviluppo e al potenziamento di competenze tecnologico-professionali promosse dagli istituti tecnici superiori, in cui venga favorito il raccordo tra i percorsi degli istituti tecnici superiori e i contesti produttivi e professionali nazionali anche attraverso esperienze laboratoriali o *stage* nelle imprese, di cui alla [legge n. 99 del 2022](#).

Tale credito d'imposta è riconosciuto al fine di favorire il raccordo tra l'offerta formativa e il mondo delle imprese nonché di promuovere l'inserimento di giovani neo-diplomati nel sistema produttivo nazionale.

*Si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla finalità sopra indicata posto che la medesima è sostanzialmente già indicata all'articolo 1, come obiettivo generale della proposta di legge.*

Il **comma 2 dell'articolo 2** precisa che il credito d'imposta è riconosciuto, **nel limite delle risorse stanziato fino all'importo massimo di 50.000 euro nell'anno 2025 o di 100.000 euro nell'anno 2026:**

- fino al **100 per cento** dell'importo delle donazioni effettuate **per le piccole e micro imprese**.
- fino al **90 per cento** per **le medie imprese**;
- fino all'**80 per cento** per le grandi imprese.

*Si segnala la necessità di sopprimere il riferimento all'anno 2025.*

Si ricorda che una definizione di micro, piccola e media impresa è contenuta nel [decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, che, a sua volta, recepisce la definizione di PMI suggerita dalla [raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE](#) del 6 maggio 2003 nonché dai regolamenti CE n. [363/2004](#) e n. [364/2004](#) della Commissione europea del 25 febbraio 2004.

In particolare, secondo la citata raccomandazione europea, una PMI è un'impresa che occupa meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Inoltre, deve essere indipendente (non essere controllata in misura significativa da altre imprese).

All'interno della categoria PMI, si distinguono tre sottocategorie:

- **microimpresa**: < 10 dipendenti, fatturato o bilancio ≤ 2 milioni di €;
- **piccola impresa**: < 50 dipendenti, fatturato o bilancio ≤ 10 milioni di €;
- **media impresa**: < 250 dipendenti, fatturato ≤ 50 milioni di € o bilancio ≤ 43 milioni di €.

Inoltre, per essere considerata PMI, un'impresa non deve essere controllata per più del 25% del capitale o dei diritti di voto da una o più imprese che non rientrano nella definizione di PMI. Questo include imprese pubbliche, *venture capital* e investitori istituzionali, a meno che non agiscano come privati. Si ricorda infine che le soglie sopra indicate **ai soli fini contabili e di bilancio** sono parzialmente diverse e sono state modificate dalla direttiva delegata (UE) 2023/2775.

*Si valuti l'opportunità di inserire nel comma in commento un riferimento al decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, ai fini della qualificazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese.*

Infine, il **comma 3 dell'articolo 2** precisa che, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, saranno stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri di verifica di ammissibilità dei percorsi formativi a cui sono destinate le donazioni.

L'**articolo 3, al comma 1**, riconosce un contributo sotto forma di **credito d'imposta** ai soggetti titolari di reddito d'impresa **che effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato**, di giovani di età inferiore a trent'anni che abbiano conseguito, ai sensi dell'**articolo 5 della legge n. 99 del 2022**, il **diploma di specializzazione di quinto o di sesto livello EQF** del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, rilasciato dagli istituti tecnici superiori (*rectius* istituti tecnologici superiori). Tale **credito d'imposta ha un importo pari al 30 per cento, calcolato sul valore della retribuzione totale annua erogata per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva**.

Si ricorda che l'articolo 5 della legge n. 99 del 2022, istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, statuisce che i percorsi formativi degli ITS Academy si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;

b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale previsione è stata attuata con il [DPCM 29 dicembre 2023](#), che provvede all'individuazione di figure professionali nazionali per i nuovi percorsi degli ITS Academy di sesto livello EQF.

Si rammenta, in proposito, che l'EQF (*European Qualification Framework*) è un quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente basato sui risultati dell'apprendimento articolato su [8 livelli](#) per tutti i tipi di qualificazioni, che funge da strumento di "traduzione" tra i diversi quadri nazionali delle qualificazioni. In particolare, tale quadro contribuisce a migliorare la trasparenza, la comparabilità e la portabilità delle qualificazioni delle persone e consente di confrontare le qualifiche di paesi e istituzioni diversi.

L'EQF comprende tutti i tipi e tutti i livelli di qualificazioni e l'uso dei risultati dell'apprendimento rende chiaro ciò che una persona sa, capisce ed è in grado di fare. Il livello aumenta in funzione della competenza, il livello 1 è il più basso e l'8 il più alto.

L'EQF è stato istituito nel 2008 e successivamente rivisto nel 2017 [con la raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017](#), che ha mantenuto gli obiettivi fondamentali di creare trasparenza e fiducia reciproca nel panorama delle qualifiche in Europa. Inoltre, la medesima raccomandazione specifica che le qualifiche hanno numerose finalità: segnalano ai datori di lavoro quali sono, in linea di principio, le conoscenze e le capacità dei titolari delle qualifiche («risultati dell'apprendimento»); possono essere un requisito preliminare all'accesso a determinate professioni regolamentate e consentono alle autorità e agli erogatori di istruzione e formazione di determinare il livello e il contenuto dell'apprendimento conseguito da una persona. Esse svolgono pertanto un ruolo significativo nel migliorare l'occupabilità, agevolare la mobilità e facilitare l'accesso a livelli di istruzione ulteriori.

La finalità di questo credito d'imposta è quella di promuovere l'occupazione di giovani specializzati di giovani di età minore di trent'anni.

*Si valuti l'opportunità di sopprimere il riferimento alla finalità sopra indicata posto che la medesima è sostanzialmente già indicata all'articolo 1, come obiettivo generale della proposta di legge.*

Infine, il **comma 2 dell'articolo 3** precisa che, attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, deve essere adottato il **regolamento di attuazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame**.

L'**articolo 4, comma 1** individua le imprese che possono beneficiare dei crediti di imposta disciplinati dall'articolo 2 ("Credito d'imposta in favore delle imprese per la formazione") e dall'articolo 3 ("Credito d'imposta in favore delle imprese per le nuove assunzioni") previsti dal provvedimento in esame. Nello specifico, possono accedere a tali agevolazioni le imprese, individuate a norma dell'articolo 1, comma 1 della proposta di legge, **che risultino in attività** alla data di entrata in vigore della presente atto normativo e che abbiano la **residenza all'interno dello Stato**. La norma specifica che non rappresentano criteri di selezione: a) la forma giuridica dell'impresa richiedente; b) il settore economico in cui si opera; c) il regime contabile adottato.

L'**articolo 4, comma 2** esclude dall'applicazione del credito d'imposta le imprese che versano in una situazione di difficoltà economica o di insolvenza.

In primo luogo, si escludono **le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18) del Regolamento UE n. 651/2014**.

Si ricorda che quest'ultima disposizione disciplina la nozione di **"impresa in difficoltà"** e le condizioni che devono ricorrere affinché una persona giuridica possa essere definita tale. Queste condizioni ricorrono: a) nel caso di società a responsabilità limitata (fatte salve le eccezioni stabilite espressamente dalla norma), l'aver perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve e da tutte le altre voci che integrano i fondi propri della società dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto; b) nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (fatte salve le eccezioni previste dalla norma), l'aver perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate; **c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori**; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni, congiuntamente: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Sempre ai sensi dell'**articolo 4, comma 2** sono parimenti escluse dall'accesso al credito d'imposta le imprese in stato di **scioglimento o liquidazione volontaria** ovvero sottoposte a procedure concorsuali, quali **fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria**.

Sul punto si ricorda che la disciplina relativa alle procedure concorsuali **è stata riformata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza** contenuto nella Parte I del [decreto legislativo n. 14 del 2019](#) (adottato in attuazione della L. delega n. 155/2017). Tale provvedimento è stato successivamente innovato da alcuni decreti correttivi ed integrativi adottati sulla scorta della [L. n. 20/2019](#). In particolare, sono stati adottati i seguenti decreti delegati: [D.lgs. n. 147 del 2020](#) (cd. **Primo Correttivo**), [D.lgs. n. 83 del 2022](#) (cd. **Secondo Correttivo**), [D.lgs. n. 136 del 2024](#) (cd. **Terzo Correttivo**).

Il Codice è entrato definitivamente in vigore in data **15 luglio 2022** e si compone di 10 Titoli.

Si segnala, in particolare, che il **Titolo V** disciplina la **cd. liquidazione giudiziale che ha sostituito la procedura di fallimento**. Essa è finalizzata a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le caratteristiche essenziali rispetto a quella fallimentare, salvo alcuni elementi innovativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire particolare centralità alla figura del curatore. L'introduzione di questa nuova procedura muove dal presupposto che il fallimento nel corso del tempo ha progressivamente perduto la sua tradizionale connotazione di strumento teso essenzialmente ad espellere dal mercato l'imprenditore insolvente. Attraverso la "nuova" liquidazione giudiziale si pone l'accento sulla correttezza dell'attività liquidatoria del patrimonio del debitore e sull'efficace ripartizione del ricavato tra i creditori, nonché sull'assolvimento delle obbligazioni assunte.

*Si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento al "fallimento" con quello alla "liquidazione giudiziale".*

Si rileva inoltre come, all'interno delle cause ostative all'accesso del credito d'imposta per le imprese, previste dal suddetto articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame si possa potenzialmente configurare una sovrapposizione tra i criteri previsti dall'articolo 2, punto 18) del [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) e le diverse procedure concorsuali richiamate dal medesimo articolo 4, comma 2, stabilite dall'ordinamento nazionale. Invero, l'art. 2, punto 18), lett. c) del predetto Regolamento annovera, all'interno della nozione di impresa in difficoltà, le imprese **che siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori**.

*Si valuti l'opportunità di coordinare il riferimento alla nozione di "impresa in difficoltà" ex art. 2, punto 18), lett. c) del Reg. UE n. 651/2014 con quello dell'impresa sottoposta a procedure concorsuali.*

L'**articolo 5, comma 1**, stabilisce che i crediti d'imposta previsti dagli articoli 2 e 3 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'**articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997**, vanno ripartiti e utilizzati **in tre quote annuali di pari importo** e devono essere indicati **nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono riconosciuti e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali sono utilizzati**.

Si ricorda che l'istituto della compensazione fiscale consiste nella possibilità di utilizzare i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali a scomputo dei debiti tributari in scadenza, distinguendosi in due tipologie:

1) compensazione cd. "orizzontale" (o "esterna"), per la compensazione di imposte di natura diversa (es. credito IVA con un debito IRES);

2) compensazione cd. "verticale" (o "interna"), per la compensazione attuata all'interno della medesima tipologia di imposta (es. credito IRES con debito IRES).

La compensazione cd. "orizzontale" è effettuata esclusivamente mediante modello F24, ai sensi dell'articolo 17 (rubricato "Versamento unitario e compensazione") del decreto legislativo n. 241 del 1997, richiamato nel testo.

Nello specifico, il citato articolo 17 stabilisce che i contribuenti eseguano versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate. La compensazione, sempre secondo il citato articolo 17, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

Si rendono, inoltre, applicabili anche i seguenti limiti e divieti alla compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi:

1) limite annuale all'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale pari, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a 2 milioni di euro (articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come da ultimo stabilito dall'articolo 1, comma 72 della legge 30 dicembre 2021, n. 234);

2) divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto-legge n. 78 del 2010).

L'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 prevede che i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, in quanto derivanti a agevolazioni concesse alle imprese, possano essere utilizzati nel limite annuale di 250 mila euro (non rendendosi applicabile il limite annuale di cui sopra) e che l'ammontare eccedente debba essere riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive e sia comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), sono stati introdotti nuovi limiti alle compensazioni di crediti nel modello F24, ai sensi del citato articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero:

- il divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, di importo complessivo superiore a 100.000 euro (con decorrenza dal 1° luglio 2024);
- l'estensione dell'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per presentare i modelli F24 contenenti compensazioni;
- l'introduzione di un termine iniziale per la compensazione dei crediti INPS e INAIL.

La compensazione cd. "verticale" è effettuata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

Più precisamente, tale norma stabilisce che le eccedenze di imposta risultanti da ciascuna dichiarazione fiscale possono essere computate in diminuzione, distintamente per ciascuna imposta, anche dall'ammontare della prima rata dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo e, per il residuo, da quello della seconda rata (es., l'eccedenza a credito IRES risultante dalla relativa dichiarazione è utilizzabile a scomputo degli acconti dovuti per il successivo periodo d'imposta).

Infine, si ricorda che in attuazione della delega di riforma fiscale, gli articoli sopra richiamati sono sostituiti, a decorrere dal 1° gennaio 2027, dalle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2025.

**Il comma 2 dell'articolo 5** dispone che i crediti d'imposta **non concorrono alla formazione del reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive** e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#).

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, del TUIR, gli **interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili** per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Pertanto, gli interessi passivi dei soggetti IRPEF imprenditori sono deducibili pro rata, nella stessa misura in cui i ricavi e proventi dell'impresa sono imponibili.

Ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR, le **spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, **sono deducibili** se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Pertanto, nei casi previsti agli articoli 61 e 109 del TUIR, il credito di imposta previsto non concorre a formare l'ammontare dei ricavi e proventi complessivi da imputare al denominatore, il cui aumento determinerebbe una riduzione della parte deducibile degli interessi passivi per i soggetti IRPEF e, per i soggetti IRES, di altre componenti negative indistintamente riferite a beni o attività produttivi di proventi computabili e non computabili ai fini delle imposte sui redditi.

**L'articolo 6** stabilisce che i crediti d'imposta di cui agli articoli 2 e 3 vengono revocati in due casi:

- qualora i percorsi di formazione **non superino la verifica di ammissibilità**, effettuata da parte del Ministero dell'istruzione e del merito in ordine ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali richiesti;

*si valuti l'opportunità di precisare che le disposizioni in base alle quali il Ministero dell'istruzione e del merito sono quelle indicate nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente proposta di legge.*

- se i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti ai sensi dell'articolo 3 **abbiano una durata inferiore a un anno.**

L'**articolo 7** reca la copertura degli oneri finanziari per l'attuazione della legge, valutati in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.

*Si segnala la necessità di sopprimere il riferimento all'anno 2025.*

Con riferimento all'anno 2026, alla data del 1° gennaio 2026, il Fondo per interventi strutturali di politica economica ha una dotazione pari a 857.58.924 euro (di cui disponibili 856.585.924 euro).

## Analisi di impatto di genere

Dai dati presenti sul sito di INDIRE, nel 2025 risultano essere iscritti agli Istituti tecnologici superiori 11.834 studenti, di cui 8.641 uomini (pari al 73.02 per cento) e 3.193 donne (pari al 26,98 per cento).

Tale trend risulta confermare l'andamento delle iscrizioni registrate negli anni precedenti (nell'anno 2024 la percentuale di donne iscritte era pari al 26,5 per cento e nell'anno 2023 era pari al 26,7 per cento), evidenziando una persistente disparità di genere e difficoltà nell'attrarre ragazze in tali percorsi formativi. La componente femminile è in prevalenza circoscritta alle aree tecnologiche (Sistema Moda e Turismo).